

sentenza / Decreto N. 10667/2013

N° CRO. 1
1 - AGO. 2013
N° REP. 8515



IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II° CIVILE

composto dai Magistrati

S. Bruno

PRESIDENTE

I. Lupo

GIUDICE REL.

Roberto Fontana

GIUDICE

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso ex art. 98 L.F. notificato in data 30/10/2012 a ministero dell' Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Notifiche del Tribunale di Milano

DA

HDI-GERLING VERSICHERUNG AG, elettivamente domiciliata in Milano, Largo Schuster n.1, presso lo studio degli avv.ti Andrea Salesi e Alessandro Pesce che la rappresenta e difendono per procura in atti

-OPPONENTE-

CONTRO

FALLIMENTO ANOVO ITALIA s.p.a., elettivamente domiciliato in Milano, Corso XXII Marzo n.5, presso lo studio dell'avv.Giuseppe Buscaino che la rappresenta e difendono per procura in atti

-OPPOSTA CONTUMACE-

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART.98 L.F.

1. La HDI-Gerling Versicherung AG ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Anovo Italia s.p.a. contestando il rigetto della domanda di ammissione del credito di €.150.000, oltre interessi legali dal 1/12/2010, pari all'importo dell'indennizzo versato dalla ricorrente all'assicurata Sky Italia s.r.l. in relazione alla sottrazione di un carico di decoder satellitari il 4/5/2010 nel corso del trasporto dal deposito di Fiano Romano a Baranzate che l'assicurata aveva affidato alla fallita con contratto stipulato il 14/4/2010. L'opponente ha prodotto numerosi documenti tra i quali il contratto di trasporto stipulato il 14/4/2010, il contratto stipulato tra la fallita il sub-vettore Trans Vector 2 s.r.l., la denuncia di rapina presentata ai Carabinieri di Calenzano il 4/5/2010

dall'autista dipendente della Trasporti Fagioli Massimo s.r.l. a cui la Trans Vector 2 s.r.l. aveva a sua volta affidato il trasporto, l'integrazione della denuncia del 5/5/2010 contenente l'elenco analitico dei decoder satellitari sottratti, l'ordine di bonifico della somma di €150.000 a favore di Sky s.r.l. e la relativa quietanza con surroga munita di data certa.

Costituendosi in giudizio il Fallimento Anovo Italia s.p.a. ha contestato la fondatezza della domanda sotto il profilo della prova delle circostanze allegate, invocando in ogni caso la limitazione di responsabilità ai sensi dell'art.1696 comma 2 c.c. e chiedendo che fosse ordinato l'intervento in giudizio ex art.107 c.p.c. di Trans Vector 2 s.r.l.

2. Quanto alla richiesta di emissione di ordine ex art.107 c.p.c. è da osservare che dopo la riforma del 2006 non è più ammissibile l'intervento né la chiamata di terzi nel giudizio di opposizione allo stato passivo trattandosi di un giudizio esclusivamente endofallimentare che viene infatti deciso non con sentenza ma con decreto che assume rilievo unicamente ai fini del concorso e quindi non è idoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti diversi dal fallimento e dai creditori concorrenti.

Ne consegue che le pretese del Fallimento nei confronti di Trans Vector 2 s.r.l. possono essere fatte valere solo tramite un autonomo giudizio, dovendosi in questa sede valutare unicamente la sussistenza del credito della ricorrente.

3. Nel merito il Tribunale ritiene che l'ampia documentazione prodotta dalla ricorrente sia sufficiente ai fini della prova del rapporto contrattuale tra la fallita e Sky Italia s.r.l., del rapporto contrattuale tra Sky Italia s.r.l. e la ricorrente, del valore delle merci oggetto della rapina verificatasi il 4/5/2010 durante il trasporto da Fiano Romano a Baranzate e del pagamento dell'indennizzo di €150.000,00 da parte della ricorrente con conseguente surroga nei diritti di Sky Italia s.r.l. nei confronti della fallita, risultando pertanto non necessario procedere all'assunzione delle prove testimoniali che sono state tempestivamente richieste e che sarebbero state peraltro, in caso di diversa conclusione in ordine al valore probatorio della documentazione prodotta, certamente ammissibili in presenza di documenti qualificabili con principi di prova scritta con riferimento all'esistenza del rapporto contrattuale e per la natura delle circostanze allegate con riferimento agli altri profili rilevanti ai fini della decisione.

Residua quindi come punto controverso l'applicabilità della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art.1696 comma 2 c.c.

Al riguardo la ricorrente ha in primo luogo eccepito che la fallita non era iscritta all'Albo Nazionale dei Trasportatori, escludendo che la limitazione di responsabilità operi

quando il vettore non sia iscritto anche laddove risulti che si sia avvalso per l'effettuazione della prestazione di altra impresa di autotrasporto regolarmente iscritta. La ricorrente ha inoltre eccepito la sussistenza della colpa grave.

Questa seconda eccezione risulta assorbente, ritenendo il Tribunale che, considerati l'enorme valore del carico (oltre €.500.000) e la modesta durata temporale di un trasporto autostradale tra il Lazio e la Lombardia, l'aver programmato il viaggio con una sosta notturna lungo il tragitto integri certamente la colpa grave sotto il profilo della mancata adozione di modalità di svolgimento della prestazione idonee a prevenire l'alto rischio di furto o rapina, tanto più in ragione del fatto che la custodia del mezzo risultava affidata ad un unico conducente. D'altro canto è di tutta evidenza che, pur risultando la colpa grave direttamente riferibile al sub-vettore, la sua sussistenza rileva anche nel rapporto tra il mittente e il vettore, rispondendo questi dell'operato del soggetto a cui ha affidato l'esecuzione del trasporto.

L'opposizione va conseguentemente accolta.

Il Fallimento va condannato alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €.2.000 per compensi oltre 85,00 per anticipazioni oltre C.P.A. I.V.A.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento Anovo Italia s.p.a. promosso da HDI-Gerling Versicherung AG ed iscritto al n.5728172012 R.G., così provvede:



- 1) in accoglimento della domanda ammette al passivo del Fallimento Anovo Italia s.p.a. il credito chirografario di HDI-Gerling Versicherung AG di €.150.000, oltre interessi legali dal 1/12/2010 alla data del fallimento;
- 2) condanna il Fallimento Anovo Italia s.p.a. a pagare a HDI-Gerling Versicherung AG, a titolo di rifusione delle spese di lite, la somma di €.2.000 per compensi oltre 85,00 per anticipazioni oltre C.P.A. I.V.A.

Milano, 18/7/2013

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis